

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA, ATTRAVERSO LA COMUNITA' MONTANA [*], DELLE FUNZIONI CATASTALI DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 2, LETT. [*/], DEL DPCM 14 GIUGNO 2007 (OPZIONE DI [*] LIVELLO)

L'anno duemilasette, il giorno [*] del mese di [*] presso la sede della Comunità Montana [*], sono intervenuti i Sigg.ri:

1. [*], nato [*] il [*], il quale interviene nel presente atto nella qualità di [*] del Comune di [*];
2. [*], nato [*] il [*], il quale interviene nel presente atto nella qualità di [*] del Comune di [*];
3. [*], nato [*] il [*], il quale interviene nel presente atto nella qualità di [*] del Comune di [*];

Premesso che

1. l'art. 66 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni ed integrazioni, ha previsto il conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative inerenti la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione dei Comuni stessi al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato dall'art. 65 dello stesso Decreto Legislativo 112/1998 in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali, dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettività;
2. a norma delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 195, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono esercitare direttamente, anche in forma associata o attraverso le Comunità Montane, le funzioni catastali loro attribuite dal precitato art. 66, D.Lgs. 112/1998, e successive modificazioni ed integrazioni;
3. al riguardo l'art. 3, comma 2, del D.P.C.M. 14/06/2007, ha ribadito la possibilità per i Comuni di assumere la gestione delle funzioni catastali conferite attraverso la Comunità Montana di appartenenza, stabilendo altresì la facoltà di scegliere fra tre distinte opzioni di aggregazione di funzioni, in ordine progressivo di complessità, cosiddette a,b,c, e prescindendo in proposito dai requisiti dimensionali effettivamente raggiunti;
4. i Comuni di [*] intendono assumere in proprio attraverso la Comunità Montana Valsesia, di cui fanno parte, la gestione e l'esercizio diretto e completo delle funzioni catastali di cui all'opzione di 3° (opzione C) livello, così come dettagliate all'art. 3, comma 2, lett. [*], D.P.C.M. 14/06/2007;
5. la Comunità Montana [*] con delibera [*] ha espresso la volontà di gestire per conto dei Comuni di [*] le funzioni catastali anzidette;
6. l'esercizio in forma associata attraverso la Comunità Montana [*] delle funzioni di cui trattasi rappresenta per i Comuni di [*] senz'altro una valida soluzione, in quanto destinata a garantire una migliore qualità del servizio ed un contenimento dei relativi costi, in linea con i principi di efficacia ed efficienza amministrativa;
7. ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2, D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico Enti Locali", al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare fra loro apposite convenzioni che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

8. ai fini della gestione delle funzioni esposte è necessario stipulare apposita convenzione;

Tutto ciò premesso,

tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1: Oggetto

1. La presente convenzione ha per oggetto l'esercizio da parte dei Comuni di [*], attraverso la Comunità Montana [*], delle funzioni catastali di cui al successivo art. 3, così come previsto dal D.P.C.M. 14/06/2007 ed dell'articolo 30, del D.Lgs 267/2000.
2. I Comuni di _____, con la sottoscrizione del presente atto, delegano la Comunità Montana [*], che accetta, l'esercizio di tutte le funzioni e le attività menzionate di cui al successivo art. 3, nonché la gestione dei corrispondenti procedimenti e di ogni conseguente rapporto con la competente Agenzia del Territorio di [*] inclusa la stipula con la stessa Agenzia del Territorio della convenzione menzionata all'art. 2 del D.P.C.M. 14/06/2007.

Art. 2: Finalità

1. La gestione attraverso la Comunità Montana [*] delle funzioni catastali di cui all'art. 3 della presente convenzione, risponde all'intento dei Comuni di [*] di garantire un servizio economico, efficace ed efficiente a beneficio delle rispettive comunità locali.
2. L'organizzazione e l'esercizio in forma associata delle funzioni catastali attraverso la Comunità Montana [*] devono essere concretamente ispirati ed improntati ai principi di efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo criteri di professionalità e responsabilità.

Art. 3: Funzioni

1. La gestione catastale associata assicura l'esercizio delle funzioni corrispondenti a quelle menzionate all'art. 3, comma 2, lett. [a/b/c*], D.P.C.M. 14/06/2007, con decorrenza dal 1 novembre 2007 come di seguito elencate:

[*];

Art. 4: Conferenza dei Sindaci

1. E' istituita la Conferenza dei Sindaci, organo composto dai Sindaci dei Comuni convenzionati e presieduta e convocata dal Presidente della Comunità Montana [*], che ne fa parte di diritto.
2. I Sindaci ed il Presidente della Comunità Montana possono partecipare alla Conferenza anche attraverso un proprio delegato.
3. La Conferenza dei Sindaci si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. La Conferenza dei Sindaci:
 - delibera il programma annuale delle attività da svolgere - di norma entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento -, quantificando al contempo le risorse necessarie a finanziarlo;
 - vigila sull'andamento della gestione associata, monitorandone i risultati e verificando l'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento

delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo ove necessario in merito alle opportune azioni correttive.

5. Ai lavori della Conferenza dei Sindaci possono essere delegati a partecipare i Segretari, i dipendenti e i consulenti degli Enti associati.

Art. 5: Dotazione organica

1. La dotazione organica e la responsabilità dell'Ufficio Associato saranno determinati dalla Comunità Montana [*]. Nella stessa dotazione organica rientreranno in primo luogo i dipendenti eventualmente trasferiti o distaccati dall'Agenzia del Territorio ai sensi dell'art. 11, commi 6 e 7, D.P.C.M. 14/06/2007.
2. Gli eventuali ulteriori rapporti di lavoro, gli incarichi, i contratti, le procedure di selezione o reclutamento saranno determinati e conferiti dalla Comunità Montana [*].
3. Gli Enti associati concordano nel ritenere che, laddove possibile, dovrà essere privilegiato e incentivato - anche mediante appositi percorsi formativi e riqualificativi - l'utilizzo di professionalità esistenti presso gli Enti, finanche, se necessario, ricorrendo all'attivazione della forma del comando. Al riguardo i Comuni di [*] si impegnano nei confronti della Comunità Montana [*] ad operare con i propri dipendenti, ovvero a mettere a disposizione gli stessi, in relazione all'espletamento delle seguenti funzioni a livello di singolo Ente: [*]
4. La dotazione organica di cui al comma 1 potrà subire variazioni in relazione alle esigenze della struttura, previa indicazione della Conferenza dei Sindaci.

Art. 6: Beni, dotazione tecnica ed informatica

1. I Comuni associati potranno conferire all'Ufficio Associato beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione dei servizi oggetto della presente convenzione.
2. I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di cessazione del servizio associato o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Art. 7: Criteri di ripartizione della spesa

1. Per il funzionamento dell'ufficio di gestione associata, gli Enti stipulanti la presente convenzione si impegnano a stanziare annualmente nel proprio bilancio di previsione le somme di rispettiva competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa deliberate dalla Conferenza dei Sindaci, di cui al precedente art. 4.
2. Gli oneri finanziari di competenza di ciascun Comune saranno definiti dalla Conferenza dei Sindaci, sulla base dei seguenti parametri:

[ad esempio*]

- popolazione residente;
- numero fogli catastali;
- numero delle pratiche e dei procedimenti complessivamente trattati ed esaminati.
- [altro*]

Art. 8: Rendicontazione delle spese e rapporti finanziari

1. La Comunità Montana [*] compilerà con cadenza annuale il rendiconto delle spese sostenute inerenti l'esercizio delle funzioni catastali, che sarà inviato ai Comuni convenzionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo affinché gli stessi possano procedere al versamento a conguaglio degli importi di rispettiva competenza.

2. Ciascun Comune convenzionato provvederà al versamento in favore della Comunità Montana [*] delle somme di competenza occorrenti per la gestione associata delle funzioni catastali di cui al precedente art. 3, secondo le seguenti percentuali, modalità e scadenze:
 - 50% entro il 30 giugno dell'anno di riferimento;
 - 40% entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento;
 - importo eventualmente dovuto a conguaglio: entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. La Comunità Montana [*] si impegna ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di incentivazione correlate ai contenuti della presente convenzione.
4. I contributi ottenuti a tale titolo, ivi inclusi quelli riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 11 D.P.C.M. 14/06/2007, dovranno essere portati in detrazione in sede di rendicontazione.

Art. 9: Durata

1. Gli effetti della presente convenzione decorreranno dal [GGMM*] 2007.
2. Il termine finale della presente convenzione è fissato alla medesima data in cui cesseranno gli effetti della convenzione – avente durata decennale – che sarà stipulata tra la Comunità Montana [*] e l'Agenzia del Territorio a norma delle disposizioni di cui all'art. 2, D.P.C.M. 14/06/2007, concernente la definizione della gestione delle funzioni catastali assegnate nonché i termini generali della cooperazione e della collaborazione reciproche su cui si basa il funzionamento del sistema catastale unitario nazionale
3. Alla scadenza, la presente convenzione potrà essere rinnovata mediante adozione di specifici atti deliberativi da parte degli Enti convenzionati.

Art. 10: Recesso

1. E' possibile recedere dalla presente convenzione, con adozione di specifico atto consiliare, qualora vengano meno i motivi che ne hanno determinato la costituzione e ne giustificano la sussistenza.
2. L'atto sopra specificato dovrà essere adottato e formalmente comunicato alla Comunità Montana ed agli altri Enti convenzionati entro il 31 ottobre, e produrrà i propri effetti a decorrere dall'anno successivo.
3. L'Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti relativamente all'anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi effetti permanenti.
4. Il recesso di un Comune dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione associata del servizio per i restanti Comuni.

Art. 11: Scioglimento della convenzione

1. La presente convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di tutti gli Enti aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.
2. Lo scioglimento decorre, in tal caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Di comune accordo sarà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati per le finalità previste dalla presente convenzione.
4. In caso di mancato accordo, la Conferenza dei Sindaci procederà a maggioranza.

Art. 12: Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile, ai contratti collettivi di lavoro del comparto ed alle specifiche disposizioni di legge vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

Art. 13: Esenzione per bollo e registrazione

1. Per gli adempimenti inerenti il bollo e la registrazione del presente atto, si osserveranno le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B), art. 16, ed al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni.